

sede dell'Associazione, potendo essere consultato da ciascun socio, anche al fine di estrarne copia. =

Articolo 37 – Convocazione dell'Assemblea ordinaria dei soci – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea dei soci è convocata altresì quando richiesto da almeno 1/3 (un terzo) dei soci. Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno 1/3 (un terzo) dei soci, il Presidente, o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 30 (trenta) giorni. =====

Articolo 38 – Convocazione di diritto dell'Assemblea ordinaria dei soci – L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce almeno una volta l'anno entro il giorno 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo con riferimento all'esercizio precedente. Il Presidente o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea ordinaria dei soci entro 30 giorni dalla scadenza naturale del mandato degli organi sociali, affinché l'Assemblea provveda al rinnovo degli stessi. =====

Articolo 39 – Convocazione dell'Assemblea straordinaria dei soci – L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ogni volta che questi ne ravveda la necessità. L'Assemblea è convocata altresì quando richiesto da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio Direttivo. Verificato che la richiesta di convocazione provenga da almeno 2/3 (due terzi) dei soci ovvero 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio, il Presidente o in mancanza, il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo provvede a convocare l'Assemblea dei soci nel termine di 15 (quindici) giorni. =====

Articolo 40 – Modalità di convocazione dell'Assemblea dei soci – La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione di avviso scritto da affiggersi, almeno 15 giorni prima, nella bacheca posta presso la sede sociale dell'Associazione, o inviando individualmente a tutti i soci l'avviso per mezzo telefax, telegramma o posta elettronica, ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche ai soci per i quali sia in corso la decisione dell'Assemblea sulla sospensione ai sensi dell'Articolo 21 e per i quali l'Assemblea non abbia ancora pronunciato provvedimento definitivo. L'avviso di convocazione deve essere inviato anche a coloro che hanno comunicato la loro volontà di recedere ai sensi dell'Articolo 20, lettera f) e sui quali il Consiglio Direttivo non abbia ancora deliberato. =====

L'Assemblea dei soci deve essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione. =====

L'avviso di convocazione deve contenere: =====

- a. la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- b. un elenco dei soci aventi diritto al voto per l'eventuale delega; =====
- c. l'ordine del giorno. =====

L'eventuale seconda convocazione può avvenire lo stesso giorno della prima. =====

Articolo 41 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. =====

L'Assemblea ordinaria dei soci è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega. =====

L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza dei presenti, salvo quanto diversamente previsto. =====

Articolo 42 – Competenze dell'Assemblea ordinaria – L'Assemblea dei soci delibera in materia di: =====

- a. nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; =====
- b. costituzione del Collegio dei Sindaci ai sensi dell'Articolo 66 del presente statuto e nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; =====
- c. approvazione o rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima, onde consentire la consultazione da parte di ciascun associato; =====
- d. approvazione o rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti, previo deposito del medesimo presso la sede sociale 5 (cinque) giorni prima, onde consentire un'eventuale consultazione da parte di ciascun associato; =====

- e. deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti; =====
- f. deliberazione sull'esclusione degli associati; =====
- g. approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; =====
- h. indirizzi e direttive generali dell'Associazione; =====
- i. approvazione dei programmi dell'attività da svolgere; =====
- j. individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'Associazione e senza alcun fine di lucro; =====
- k. adozione, modifica o revoca dei regolamenti interni; =====
- l. eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e di urgenza; =====
- m. approvazione della relazione annuale da presentare al Consiglio; =====
- n. determinazione dell'ammontare delle quote sociali annue a carico dei soci; =====
- o. atti di straordinaria amministrazione; =====
- p. contenuto delle convenzioni tra l'Associazione e i terzi e modalità di attuazione delle stesse convenzioni; =====
- q. sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. =====

Articolo 43 – Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in proprio o per delega, salvo quanto diversamente previsto. =====

Articolo 44 – Competenze dell'Assemblea straordinaria – L'Assemblea straordinaria delibera in materia di: =====

- a. modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; =====
- b. la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; =====
- c. scioglimento e messa in liquidazione dell'Associazione con contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori. =====

Per le delibere in merito allo scioglimento dell'Associazione e alla messa in liquidazione, con la contestuale nomina di uno o più commissari liquidatori, l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. =====

Articolo 45 – Diritto di voto in Assemblea. Voto per delega – Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione. =====

Il diritto di voto dei soci minorenni è esercitato da colui che esercita la potestà parentale. =====

Ogni socio ha diritto ad un voto. =====

È ammessa una sola delega scritta per ciascun socio. =====

Le deleghe, redatte per iscritto anche in calce all'atto di convocazione, devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma. =====

Articolo 46 – Modalità di espressione del voto in Assemblea – Sia le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria che quelle dell'Assemblea straordinaria sono adottate a scrutinio palese. =====

Le votazioni relative all'elezione degli organi e delle cariche sociali e comunque quelle afferenti lo status delle persone avvengono a scrutinio segreto. =====

Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti. =====

Sezione III

===== **Il Consiglio Direttivo** =====

Articolo 47 – Costituzione e durata – Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3 (tre) a un numero massimo di 9 (nove) componenti eletti dall'Assemblea dei soci tra i soci dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un quadriennio. =====

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel

Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, =====
il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita
la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. =====

Articolo 48 – Partecipazione di esterni al Consiglio Direttivo – Possono partecipare al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei Sindaci e/o altre persone, anche estranee all'Associazione appositamente invitate. =====

I componenti del Collegio dei Sindaci e gli eventuali invitati non possono essere, in ogni caso, presenti al momento delle votazioni. =====

Articolo 49 – Decadenza e sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo – Nel corso del quadriennio di permanenza in carica del Consiglio Direttivo, i componenti del Consiglio decadono di diritto per dimissioni dalla carica, laddove venga meno lo *status* di socio, nonché quando si sia verificata la mancata partecipazione per due volte consecutive, senza alcuna valida giustificazione, alle riunioni del Consiglio direttivo. =====

Ciascun componente del Consiglio Direttivo che abbia agito in conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 32, può essere dichiarato decaduto dall'Assemblea dei soci, in sessione. =====

Nel caso di decadenza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione nominando il socio o i soci che nell'ultima elezione da parte dell'Assemblea degli iscritti seguono nella graduatoria di votazione. =====

Nel caso in cui la sostituzione ai sensi del comma precedente non sia possibile, il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea ordinaria per lo svolgimento di elezioni suppletive. =====

I componenti sostituiti scadono insieme al resto del Consiglio Direttivo alla scadenza del quadriennio di carica. =====

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni. =====

Il Consiglio Direttivo decade collettivamente e integralmente in caso di revoca del Presidente da parte dell'Assemblea dei soci. =====

Articolo 50 – Incompatibilità – La carica di componente del Consiglio Direttivo è =====
incompatibile con quella di componente del Collegio dei Sindaci. All'atto dell'accettazione della carica, i componenti del Consiglio Direttivo devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Statuto o dall'art. 2382 cod. civ. =====

Non possono, altresì, ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo: =====

a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti; =====

b) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; =====

c) i parlamentari nazionali ed europei; =====

d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici. =====

Articolo 51 – Gratuità della carica di membro del Consiglio Direttivo Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'Associazione. =====

Articolo 52 – Convocazione del Consiglio Direttivo – Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente. Si riunisce quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato qualora ne facciano richiesta almeno 2 (due) componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata dal Presidente entro 8 (otto) giorni dalla ricezione della richiesta. =====

Articolo 53 – Modalità di convocazione del Consiglio Direttivo La convocazione avviene mediante avviso scritto contenente l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno e consegnato a ciascun membro almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista per la riunione. L'avviso deve essere consegnato a ciascun membro a mano ovvero a mezzo telefax, telegramma, posta elettronica, =====

ordinaria o certificata, o con l'ausilio delle nuove tecnologie o mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca dell'Associazione presso la sede sociale. =====

In caso di urgenza il termine di 5 (cinque) giorni può essere ridotto sino ad 1 (uno). In casi di particolare necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato *ad horas*. =====

Articolo 54 – Quorum costitutivi e deliberativi del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia costituito da tre componenti, è validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, laddove l'organo sia formato da più di tre componenti, dal Vice-Presidente. =====

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. =====

Articolo 55 – Competenze del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è competente su tutto quanto non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. =====

Sono competenze proprie del Consiglio Direttivo: =====

a. deliberare nella sua prima riunione sulla ritenuta necessità di attribuire le cariche sociali di Presidente, Vice-Presidente, Segretario e Tesoriere e, conseguentemente, eleggere nella sua prima riunione tra i propri componenti il Presidente, Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; =====

b. delegare determinati compiti al Presidente; =====

c. delegare ad uno o più dei consiglieri determinati compiti di amministratore; =====

d. curare la tenuta dei libri sociali e le iscrizioni e le cancellazioni dal Libro dei Soci e del registro dei volontari; =====

e. eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi; =====

f. amministrare l'Associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente; =====

g. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; =====

h. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse; =====

i. promuovere l'attività dell'Associazione, autorizzando la spesa; =====

j. redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa; =====

k. assumere l'eventuale personale dipendente dell'Associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio; =====

l. ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; =====

m. assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione; =====

n. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali; =====

o. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale; =====

p. elaborare il bilancio preventivo e consuntivo; =====

q. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo entro il giorno 31 del mese di dicembre; =====

r. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello a cui il bilancio si riferisce; =====

s. proporre all'Assemblea l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie; =====

t. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati; ==

u. deliberare circa l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci; =====

v. deferire all'Assemblea dei soci, ai sensi degli Articoli 21 e 22 del presente Statuto, i soci che si sia-

no resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta. =====

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è normalmente generale, salvo laddove non sia attribuito esclusivamente al Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. =====

Articolo 56 – Verbalizzazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente iscritto nel Libro dei verbali del Consiglio Direttivo. =====

Articolo 57 – Modalità di espressione del voto nel Consiglio Direttivo Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese. Le votazioni relative all'elezione delle cariche sociali interne al Consiglio Direttivo, quelle relative all'accettazione delle domande di iscrizione, quelle relative al deferimento dei soci all'Assemblea dei soci e comunque quelle afferenti le persone avvengono a scrutinio segreto. Si procede a votazione per appello nominale o a scrutinio segreto quando sia richiesto da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti. =====

Sezione IV

===== *Il Presidente* =====

Articolo 58 – Rappresentanza legale – Il Presidente dell'Associazione presiede sia l'Assemblea dei soci, sia il Consiglio Direttivo. Egli è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta verso i terzi ed in giudizio. =====

Articolo 59 – Elezione. Durata. Cessazione dalla Carica – =====

La carica di Presidente è *attribuita dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti*. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo di tempo durante il quale è in carica il Consiglio Direttivo e cessa dalla sua carica contestualmente ad esso, sia nel caso di scadenza naturale della carica sia nel caso di scioglimento del Consiglio Direttivo per la contestuale decadenza di più della metà dei componenti. ==

Articolo 60 – Revoca del Presidente – L'Assemblea dei soci, con il voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto, può revocare il Presidente. =====

La convocazione dell'Assemblea dei soci per la revoca del Presidente avviene a seguito di richiesta proveniente da almeno 2/5 (due quinti) dei soci ed è effettuata, secondo le modalità di cui all'Articolo 38, da un socio designato tra quelli richiedenti. =====

La revoca del Presidente comporta la contestuale decadenza del Consiglio Direttivo. =====

Articolo 61 – Competenze del Presidente – Il Presidente compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano verso terzi l'associazione salvo che la rappresentanza non sia attribuita alla generalità degli amministratori. =====

Ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione, nonché gli eventuali poteri che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno delegargli. =====

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti: =====

a. convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, curandone l'ordinato svolgimento; =====

b. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo; =====

c. sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e custodirlo o farlo custodire dal Segretario presso la sede sociale al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia; =====

d. emanare i regolamenti interni degli organi sociali; =====

e. verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma; =====

f. rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; =====

g. predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'Associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci; =====

h. redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione; =====

i. vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti; =====

- j. eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza; =====
- k. in caso di necessità e di urgenza, assumere nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza propria del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi; =====
- l. stipulare convenzioni tra l'Associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale; =====
- m. assolvere ai compiti demandati dal presente Statuto ad altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo ove queste non siano elette. =====

Sezione V

===== Altre cariche sociali interne al Consiglio Direttivo =====

Articolo 62 – Il Vice-Presidente del Consiglio Direttivo – In caso di assenza o di impedimento temporaneo, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. =====

In caso di impedimento definitivo o cessazione del Presidente, il Vice Presidente ha il compito di convocare l'Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni degli organi sociali. =====

Articolo 63 – Rappresentanza del Vice Presidente – Nei confronti degli associati e dei terzi, la firma del Vice-Presidente fa piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente. =====

Articolo 64 – Il Segretario – Il Segretario può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. =====

Compiti propri del Segretario sono: =====

a. l'assistenza al Presidente dell'Associazione nei suoi compiti di Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; =====

b. l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia ordinaria che straordinaria, nonché la custodia dei verbali delle riunioni dei Collegi di controllo e di garanzia qualora la loro istituzione sia prevista nella costituzione dell'Associazione o successivamente deliberata dall'Assemblea; =====

c. l'esame e il disbrigo della corrispondenza; =====

d. la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi; =====

e. la regolazione degli interventi in Assemblea; =====

f. la tenuta aggiornata del Libro dei Soci; =====

g. la tenuta aggiornata del registro dei volontari; =====

h. la tenuta aggiornata degli altri registri dell'Associazione e degli altri libri sociali che la legge impone all'Associazione, quando la loro regolare tenuta non sia devoluta, dalla legge o dal presente Statuto, ad altri soggetti. =====

Articolo 65 - Il Tesoriere – Il Tesoriere può essere eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti. =====

Compiti propri del Tesoriere sono: =====

a. tenuta, controllo e aggiornamento dei libri contabili e della sottesa documentazione; =====

b. tenuta, controllo e gestione dei flussi di cassa e degli eventuali conti correnti, depositi e simili; =====

c. riscossione delle entrate in favore dell'Associazione e pagamento delle spese dalla stessa sostenute; =====

d. predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e delle relative relazioni contabili. =

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario. =====

Sezione VI

===== Il Collegio dei Sindaci =====

Articolo 66 – Costituzione del Collegio dei Sindaci – Qualora non sia stato nominato in sede di costituzione dell'Associazione, l'Assemblea dei soci, con maggioranza assoluta dei voti dei presenti, può deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci, qualora lo ritenga opportuno. =====



L'Assemblea degli iscritti deve, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017, deliberare la costituzione del Collegio dei Sindaci, che assume le funzioni di organo di controllo ai sensi e per gli effetti della norma citata, quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: =====

a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; =====

b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; =====

c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità. =====

La nomina del Collegio dei Sindaci è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni =====

destinati ad uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti e nei limiti dell'art. 10 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina del Collegio dei Sindaci, entro trenta giorni dall'approvazione del

bilancio dal quale risulta che sono stati superati per due esercizi consecutivi i limiti di cui al comma 2.

Scaduto il termine, provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato. =====

Articolo 67 – Composizione del Collegio dei Sindaci – Il collegio dei Sindaci si compone di tre o cinque componenti effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. ===

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'ap-

posito registro. I restanti componenti, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti

negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari

di ruolo, in materie economiche o giuridiche. =====

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio: =====

a. coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile; =====

b. il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei componenti del Consiglio Direttivo, gli ammi-

nistratori e il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società e degli

enti da questa controllate; =====

c. coloro che sono legati all'Associazione o alle società o agli enti da questa controllate da un rappor-

to di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da

altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. =====

Si applica il disposto dell'art. 2399 del Codice Civile in quanto compatibile. =====

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita dei requisiti previsti

dall'ultimo comma dell'articolo 2397 del Codice Civile sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

All'atto dell'accettazione della carica, i Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale respon-

sabilità, che sussistono i requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto dell'Associazione e che non sus-

sistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza espressamente previste dal presente Sta-

tuto o dagli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile. =====

Articolo 68 – Presidente del Collegio dei Sindaci – Il Collegio dei Sindaci elegge tra i suoi com-

pONENTI il Presidente. =====

Il Presidente del Collegio dei Sindaci sovrintende all'attività del Collegio e garantisce il pieno ed or-

dinato svolgimento delle funzioni proprie del medesimo. =====

Articolo 69 – Durata in carica – La durata in carica del Collegio è quadriennale e tutti i suoi compo-

nenti sono rieleggibili. =====

Articolo 70 – Sostituzione dei componenti del Collegio – In caso di cessazione dalla carica per

qualsiasi ragione di un componente del Collegio dei Sindaci, subentra uno dei componenti supplenti

eletti. Dopo aver effettuato due sostituzioni, per le eventuali altre sostituzioni dei componenti del Col-

legio che dovessero essere necessarie nel corso del quadriennio, il Presidente del Collegio invia co-

municazione al Presidente dell'Associazione, che convoca l'Assemblea dei soci per lo svolgimento di

elezioni suppletive. =====

I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti del Collegio. =====

Articolo 71 – Compenso dei Sindaci – Qualora i componenti del Collegio dei Sindaci siano indivi-

duati tra persone non aderenti all'Associazione e siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo

2397, secondo comma, del Codice Civile, possono ricevere un compenso determinato dal Consiglio

Direttivo nel rispetto della normativa vigente. =====

Articolo 72 – Competenze del Collegio dei Sindaci – Il Collegio dei Sindaci vigila =====

sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. =====

Il Collegio dei Sindaci esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. =====

I componenti del Collegio dei Sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. =====

Il Collegio dei Sindaci, se costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, può esercitare inoltre la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 117/2017 e del successivo Articolo 73 del presente Statuto. =====

Il Collegio dei Sindaci agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione scritta e firmata anche da un solo socio. =====

Articolo 73 – Revisione legale dei conti – L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: =====

a. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; =====

b. ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; =====

c. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. =====

Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. =====

La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 117/2017. =====

Capo VI

===== **Patrimonio, esercizio sociale e bilancio** =====

Articolo 74 – Entrate dell'Associazione – Le entrate dell'Associazione sono costituite da: =====

a. contributi ordinari dei soci, compresa la quota sociale annua di iscrizione; =====

b. contributi straordinari elargiti dai soci e da soggetti terzi, sia persone fisiche che persone giuridiche, anche estranee all'Associazione; =====

c. contributi o elargizioni erogate dallo Stato, da enti o istituzioni pubbliche; =====

d. contributi o elargizioni erogati da persone fisiche, persone giuridiche, enti o istituzioni private finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; =====

e. contributi di organismi internazionali; =====

f. rendite patrimoniali; =====

g. donazioni e lasciti testamentari; =====

h. proventi delle attività diverse ai sensi e nei limiti dell'Articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017 nonché dell'Articolo 75 del presente statuto; =====

i. il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, debitamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata; =====

j. proventi dell'attività di raccolta fondi; =====

k. ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore. =====

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazio-

ne al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. =====

Articolo 75 – Quota sociale – La quota sociale annua di iscrizione all'Associazione è determinata dall'Assemblea dei soci. =====

Tale quota deve essere versata entro il 31 marzo di ciascun anno e comunque non oltre un mese prima della seduta dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo annuale. =====

La quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita dello *status* di socio, è intrasmissibile sia per atto *inter vivos* che *mortis causa* e in caso di sospensione, dimissioni, espulsione o morte del socio rimane di proprietà dell'Associazione. =====

Articolo 76 – Proventi derivanti da attività diverse – I proventi derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, esercitate esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, sono inseriti in un'apposita voce del bilancio dell'Associazione e sono accertate dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione, determinandone i tempi e le modalità di utilizzo in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore. =====

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. =====

Articolo 77 – Patrimonio sociale – Il patrimonio sociale è indivisibile e deve essere utilizzato, in ossequio alle leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. Esso è costituito da: =====

- a. beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; =====
- b. eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio; =====
- c. eventuali avanzi netti di gestione; =====
- d. donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni. =====

I beni mobili registrati ed i beni immobili acquistati dall'Associazione sono ad essa direttamente intestati. Le donazioni e i lasciti sono accettati dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nel Codice del Terzo Settore. =====

Articolo 78 – Patrimoni destinati ad uno specifico affare – Qualora l'Associazione acquisisca la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 117/2017 e sia iscritta nel registro delle imprese potrà costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. =====

Articolo 79 – Esercizio sociale – L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. =====

Articolo 80 – Redazione e presentazione del bilancio – L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa. Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa. =====

Il bilancio viene depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore con i tempi e le modalità previste dalla normativa vigente ed è altresì trasmesso ad ANPAS Nazionale quale rete associativa cui l'Associazione aderisce. Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere portati a conoscen-

za del Collegio dei Sindaci, ove costituito, almeno 30 (trenta) giorni prima della data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio stesso. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere depositati presso la sede dell'organizzazione 15 (quindici) =====
giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea, affinché ciascun socio possa prenderne visione. =====

Articolo 81 – Bilancio sociale – L'Associazione si impegna alla redazione del bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 del D. Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte. =====

Il bilancio sociale sarà in ogni caso redatto qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro ed il bilancio sociale sarà depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicato nel sito internet istituzionale. =====

Qualora l'Associazione non abbia l'obbligo di redazione del bilancio sociale e non venga deciso dall'Assemblea dei Soci di procedere alla sua redazione, l'Associazione è comunque tenuta alla redazione della relazione di missione. =====

Articolo 82 – Trasparenza – Qualora con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l'Associazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 117/2017 cui eventualmente aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. =====

Articolo 83 – Divieto di distribuzione di utili ed avanzi – L'Associazione ha il divieto di distribuire, sia direttamente che indirettamente, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano previste per legge. =

Articolo 84 – Vincolo di utilizzo di utili e avanzi – L'organizzazione di volontariato ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

Articolo 85 – Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio – L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. =====

L'Assemblea provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci. =====

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. =====

Capo VII

===== **Norme di chiusura** =====

Articolo 86 – Assicurazione – Tutti i volontari sono assicurati sia contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato che per la responsabilità civile verso terzi, per i danni che possono provocare nell'adempimento delle attività statutarie. =====

L'Associazione, inoltre, può assicurarsi contro i danni causati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della stessa e risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni derivanti dall'inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. =====

Articolo 87 – Responsabilità – I componenti del Consiglio Direttivo, i componenti del Collegio dei Sindaci, gli eventuali dipendenti e/o consulenti con funzioni di direzione nonché il soggetto incaricato



della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del Codice Civile e dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 39/2010, in quanto compatibili. =====

Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile, in quanto compatibile. =====

Ogni associato, ovvero almeno un decimo degli associati qualora l'Associazione abbia più di 500 associati, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'ente, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del Codice Civile. =====

Articolo 88 – Norme di funzionamento – Le norme di funzionamento dell'Associazione, predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea dei soci, redatte conformemente, ad integrazione e specificazione del presente Statuto, devono essere affisse nell'apposita bacheca presso la sede sociale e consegnate in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione. =====

Articolo 89 – Norme residuali e rinvii – Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia in particolare del Codice del Terzo settore (D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) e della legislazione regionale sul volontariato. Il presente statuto costituisce parte integrante del verbale di assemblea straordinaria del 27 febbraio 2020 di modifica dello Statuto. =====

FIRMATO: PORCELLI Loveson, Giovanni IANNELLA(Notaio).Impronta del sigillo. =====

ESSEQUIA REGISTRAZIONE PRESSO AG. ENTRATE DI BENEVENTO

02 APR. 2021

2913

06 FOGL.

02 APR. 2021

[Handwritten signature]

